SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 febbraio 1999, n. **28.**

Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.

(Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia).

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i*), 65, comma 2, lettera *c-quinquies*), e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i*), e 65, comma 2, lettera *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza diretta-

mente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-*bis* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

ART. 2.

(Esenzione dall'accisa sugli oli minerali del « biodiesel »).

1. All'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « È esentato dall'accisa il "biodiesel" ottenuto nell'ambito di progetti - pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di società cooperative).

1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

2. Le società cooperative e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile e all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 59 del 1992, concernenti la devoluzione a fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che, entro la stessa data, ottemperino agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente

l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire ».

ART. 4.

(Esenzione dall'IVA delle prestazioni socio - sanitarie rese in base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici).

1. All'articolo 10, numero 27-*ter)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola: « direttamente » è soppressa.

ART. 5.

(Indetraibilità dall'IVA dell'imposta per l'acquisto di premi oggetto di manifestazioni a premio).

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio » devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime.

ART. 6.

(Redditi da fabbricati).

1. All'articolo 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « all'esercizio del culto, » sono inserite le seguenti: « compresi i monasteri di clausura, ».

ART. 7.

(Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari).

1. All'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso ».

2. All'articolo 154, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, le parole: « e sulle indennità di trasferta » sono soppresse.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5.400 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

(Disposizioni in materia di imposta di registro).

1. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: « ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8 *bis*) » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 *bis*) e 27 *quinquies*) ».

2. All'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole: « ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8 *bis*) » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 *bis*) e 27 *quinquies*) ».

ART. 9.

(Finanziamenti di programmi di edilizia residenziale pubblica).

1. All'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « finanziamenti erogati dallo Stato » sono inserite le seguenti: « , dalle regioni e dalle province autonome ».

ART. 10.

(Interessi per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione).

1. All'articolo 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: « del nove per cento annuo » sono sostituite dalle seguenti: « determinata con decreto del Ministro delle finanze ».

ART. 11.

(Deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini).

1. La sospensione o il differimento dei termini di versamento di imposte o contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fa venire meno la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge.

ART. 12.

(Rimborso dell'imposta di consumo assolta da operatori della Repubblica di San Marino).

1. Il credito di imposta ed il rimborso previsti, rispettivamente, dall'articolo 35, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativamente all'imposta erariale di consumo assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotottici detenuti per uso commerciale, alla data del 1° gennaio 1993, presso i magazzini o esercizi di vendita, nonché sugli apparecchi di accensione e gli accendigas detenuti per uso commerciale, alla data del 1° gennaio 1993, presso i magazzini dei distributori all'ingrosso, spettano anche agli operatori della Repubblica di San Marino. Il credito di imposta può essere utilizzato mediante compensazione con l'imposta sul valore aggiunto incassata per la cessione dei beni effettuata nei confronti di acquirenti nazionali.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 13.

(Modifiche alla disciplina recata dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si

applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al 30 giugno 1999.

2. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «per azioni e in accomandita per azioni»;

b) al comma 2, le parole da: «per i beni la cui cessione» fino a «l'aliquota propria del bene» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi»;

c) al comma 3, le parole: «il valore normale è quello» sono sostituite dalle seguenti: «il valore normale può essere determinato in misura pari a quello»;

d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 29. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998 il valore normale delle partecipazioni stesse è determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

Art. 14.

(Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale).

1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 15.

(Modifiche alla disciplina in tema di rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da società non residenti).

1. All'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno »;

b) al comma 2, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917 », sono aggiunte le seguenti: « , nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 »;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui ai precedenti commi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi ».

ART. 16.

(Riapertura del termine di cui all'articolo 46, primo comma, della legge n. 47 del 1985).

1. È disposta la riapertura, fino al 31 maggio 1999, del termine previsto dall'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

ART. 17.

(Differimento dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 357 del 1994).

1. Il versamento per l'anno 1998 dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si intende validamente effettuato se avvenuto entro il 30 marzo 1998. Detto versamento si intende validamente effettuato anche se avvenuto entro il 15 luglio 1998 con l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 31 marzo 1998.

ART. 18.

(Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni).

1. Ai fini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, i comuni hanno la facoltà di stabilire con propria deliberazione che fra le attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comprese anche quelle svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni, nonché quella svolta da persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

3. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle disposizioni richiamate al comma 1.

ART. 19.

(Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti).

1. All'articolo 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, le parole da: « è dovuta » sino alla fine della nota, sono sostituite dalle seguenti: « non è dovuta ».

ART. 20.

(Disposizioni in materia di sanzioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le parole: « obbligatorio di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 1), del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 »;

b) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 2), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 »;

c) alla lettera *c)*, le parole: « all'articolo 110 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 111 ».

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI

ART. 21.

(Esonero dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, la lettera *rr)* è sostituita dalla seguente:

« *rr)* le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata; ».

ART. 22.

(Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici).

1. Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 23.

(Esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi).

1. La circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, non è soggetta all'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE, DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ART. 24.

(Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, al comma 1-*bis*, riguardante il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall'articolo 3, comma 135, lettera *e)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: « principale » è sostituita dalla seguente: « proporzionale ».

ART. 25.

(Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972).

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile ».

2. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4) ».

3. All'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

4. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

ART. 26.

(Disposizioni in materia di revisione generale del catasto).

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 154, recante autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: « classificazione e classamento delle unità immobiliari » sono sostituite dalle seguenti: « della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni »;

b) dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

« *e-bis)* fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;

e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialità produttiva dei suoli. ».

2. Sono abrogati il comma 1-*sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e il comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

ART. 27.

(Sospensione degli effetti di atti illegittimi).

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

1-*ter*. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-*bis* relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.

1-*quater*. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

1-*quinquies*. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato ».

ART. 28.

(Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze).

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, è autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione.

2. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono assicurate attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verrà affidata l'esecuzione del progetto. L'entità delle risorse che le banche potranno porre a disposizione sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 3.

3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 29.

(Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza).

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia di finanza ed una maggiore mobilità del personale, è autorizzata la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione.

2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e costituisce variante dello strumento urbanistico del comune interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle destinate alla difesa militare.

3. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verrà affidata l'esecuzione del progetto. L'entità delle risorse assicurate dalle banche sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 4.

4. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a corrispondere alle banche contributi correlati ai limiti di impegno ventennali di lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 12.100 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 30.

(Riequilibrio della consistenza dei ruoli organici del Corpo della Guardia di finanza).

1. Le eventuali eccedenze organiche del ruolo degli ispettori derivanti dall'applicazione dei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 199, e 30 aprile 1997, n. 165, e del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, fatto salvo negli effetti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno carattere transitorio e potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al loro riassorbimento, anche mediante riduzione degli arruolamenti, compatibilmente con le esigenze funzionali del Corpo della Guardia di finanza, lasciando libere un numero di vacanze organiche nel ruolo sovrintendenti, tale da garantire l'invarianza della spesa.

ART. 31.

(Accreditamento in favore del Corpo della Guardia di finanza di quota dei canoni relativi ad alloggi di servizio).

1. All'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del Ministero della difesa » sono inserite le seguenti: « , e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, »;

b) al secondo periodo, le parole: « il Ministro della difesa, sentite le competenti

Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione » sono sostituite dalle seguenti: « i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ».

ART. 32.

(Proroga del termine di soppressione di gestioni fuori bilancio).

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 marzo 1998, n. 50, dopo le parole: « decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210, » sono inserite le seguenti: « nonché quelli concernenti il Corpo della Guardia di finanza emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, ».

ART. 33.

(Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari).

1. L'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *1.* Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del competente direttore generale, regionale o compartimentale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data medesima ».

ART. 34.

(Compensi arretrati per i messi comunali).

1. A decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato.

ART. 35.

(Istituzioni di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis.* Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

ART. 36.

(Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria).

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

« ART. 29-*bis.* *(Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tri-*

butaria). 1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ART. 37.

(Ripartizione del fondo incentivante di cui al decreto-legge n. 79 del 1997).

1. La ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è stabilita in sede di contrattazione integrativa decentrata sulla base dei criteri di produttività indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

ART. 38.

(Servizi di tesoreria degli enti locali).

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica. Le società di cui alla presente lettera dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio ».

CAPO V

COPERTURA FINANZIARIA

ART. 39.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli 7, 28, 29 e 35, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4565-*ter*/1):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dalla VI commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati, in sede legislativa, il 2 marzo 1998, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31, 139 del disegno di legge n. 4565, approvato dalla 6ª commissione permanente (Finanze) del Senato della Repubblica, in sede deliberante, il 10 febbraio 1998, d'iniziativa del Ministro delle finanze (VISCO).

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 2 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X e XIII.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, il 17 marzo 1998; il 10 giugno 1998; il 15 luglio 1998; il 16 settembre 1998. Deliberato, il 17 settembre 1998, lo stralcio dell'art. 39 che forma l'atto Camera 4565-*ter*/2. Proseguito l'esame il 30 settembre 1998; il 1º ottobre 1998 ed approvato, il 2 dicembre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2524-*B/ter*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 14 dicembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il 20 gennaio 1999 e approvato, con modificazioni, il 21 gennaio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 4565-*ter*/1-*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 28 gennaio 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, XI.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 3 febbraio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica ilaliana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 13-*bis*, 65, 110-*bis* e 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:

«Art. 13-*bis* (*Detrazioni per oneri*). — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b), c)* ed *f)*, e 54, comma 1, lettere *a), c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'imposta è determinata applicando una aliquota non superiore al 22 per cento; in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di

reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate pr l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera *h);*

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complesivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-*bis.* Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.

1-*ter.* Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel tèrritorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c), e)* ed *f)*, del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f)*, il limite complessivo ivi stabilito.

3. Per gli oneri di cui alle lettere *a), g), h), h-bis), i)* ed *i-bis)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito».

«Art. 65, comma. Sono inoltre deducibili:

a)-c-quater): (omissis);

c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato».

«Art. 110-*bis* (*Detrazione di imposta per oneri*). — 1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere *a), g), h), i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell'art. 13-*bis*. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato».

«Art. 87 (*Soggetti passivi*). — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. *È esentato dall'accisa il "biodiesel" ottenuto nell'ambito di progetti-pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori.* Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, recante «Modificazione alla disciplina dell'Irpef e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria»:

«Art. 12. — Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento».

— Si riporta il testo dell'art. 2536 del codice civile:

«Art. 2536 (*Distribuzione degli utili*). — Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici».

— Si riporta il testo dell'art. 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante «Nuove norme in materia di cooperative», così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«Art. 11 (*Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione*). — 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. *Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire».*

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera *c)* dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 10, n. 27-*ter,* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«27-*ter)* le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'art. 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»:

«2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-*bis*2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, *compresi i monasteri di clausura,* purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 133 e 154, comma 1, come sostituito dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, recante: «Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari», cosi come da ultimo modificati dalla presente legge:

«Art. 133. — Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:

a) fino a sei chilometri: lire 1.500;

b) fino a dodici chilometri: lire 2.800;

c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800;

d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di lire 800.

Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto.

Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica — su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica — l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente.

Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e fra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso».

«Art. 154, comma 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, come modificato dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, così come da ultimo modificati dalla presente legge:

«Art. 5, comma 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto *ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8-bis e 27-quinquies)*, dello stesso decreto».

«Art. 40, comma 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, *ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies)*, dello stesso decreto».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«3. Sono inoltre considerate soprovvennienze attive:

a) (omissis);

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, *dalle regioni e dalle provincie autonome* per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura *determinata con decreto del Ministro delle finanze*».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 35, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»:

«4. È ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

5. *(Omissis).*

6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta dai soggetti interessati che abbiano presentato all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993. Per i distributori all'ingrosso di accendigas non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico il rimborso dell'imposta assolta è dovuto nella misura dell'otto per cento dell'imposta gravante su ogni singola fattura di acquisto effettuato nell'anno 1992».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», così come modificato dalla presente legge:

«Art. 29 *(Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice).* — 1. Le società in nome collettivo, in accoman-

dita semplice, a responsabilità limitata *per azioni e in accomandita per azioni* che, entro il 1º settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1º settembre 1998 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; *per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi.* Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, *il valore normale può essere determinato in misura pari a quello* risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM.

6. *Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.* Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 9 *(Determinazione dei redditi e delle perdite)*. — 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri.

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel 4º comma per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

4. Il valore normale è determinato:

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;

c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)*, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società».

— Si riporta il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile:

«Art. 64 *(Responsabilità del consulente)*. — Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».

Nota all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»:

«Art. 26 *(Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)*. — 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero di un terzo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti da soggetti non residenti, le ritenute ivi previste sono operate dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che intervengono nella loro riscossione, con l'aliquota del 27 ovvero del 12,50 per cento, sugli interessi e gli altri proventi di cui al comma 1, secondo che la scadenza dei titoli sia o meno inferiore a diciotto mesi, nonché con l'aliquota del 27 per cento, sugli interessi ed altri proventi di cui al comma 2, indipendentemente dalla scadenza. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 intervengono nelle cessioni di obbligazioni o titoli similari emessi da soggetti non residenti la ritenuta è operata sugli interessi ed altri proventi riconosciuti al cedente nel corrispettivo. Il cedente od il possessore del titolo rendono noti gli interessi e gli altri proventi maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non è operata quando il percipiente certifichi la sua qualità di soggetto non residente ed attesti il periodo di possesso dei titoli. La ritenuta del presente comma è operata con l'aliquota del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.

3-*bis.* I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere *g-bis)* e *g-ter)* del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g-bis),* la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-*bis* sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi;

c) società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo.

La ritenuta di cui al comma 3-*bis* è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-*bis* corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera *d)* dello stesso art. 87.

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche su i proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-*bis* dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 27-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», così come modificato dalla presente legge:

Art. 27-*bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti).* — 1. Le società indicate al comma 2 dell'art. 96-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, a condizione che la partecipazione *sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno.*

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati nel comma 2 dell'art. 96-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1.*

3. Ove ricorrano le condizioni *di cui al comma 1,* a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. *In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.* Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 46, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, recante: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»:

«In deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-*ter* della legge 17 agosto 1948, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente

all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, recante: «Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente»:

«Art. 1 *(Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive).* — 1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:

a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

c) sono disoccupati ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 1991, n. 23;

d) sono portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d-bis) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fondi rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

d-ter) iniziano un'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;

d-quater) iniziano un'attività nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;

d-quinquies) iniziano un'attività nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;

d-sexies) iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

2. L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera, nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere *d-bis), d-ter), d-quater)* e *d-sexies),* per le quali il limite è fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è tenuto alla contabilità semplificata.

3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attività».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»:

«Art. 9 *(Mancato o ritardato versamento diretto).* — Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del sei per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.

L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'Ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-*bis,* secondo comma, e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, recante «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale»:

«Art. 1 *(Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta).* — 1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso art. 29, svolta al di fuori del fondo in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali, corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria.

4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso effettiva. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata.

Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione.

6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi:

a) i locali e le aree direttamente utilizzati:

1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete;

2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti;

4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;

b) le aree direttamente utilizzate:

1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali;

2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale;

3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste;

4) per l'allevamento di pesci;

5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.

7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.

8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata tabella, purché uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.

9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto dall'art. 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.

10. Non sono soggetti all'imposta:

a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con personalità giuridica;

b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalità giuridica;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi».

— Si riporta il testo dell'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 29 *(Reddito agrario).* — 1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24».

Nota all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 3, nota 2, dell'allegato *A,* parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», così come da ultimo modificata dalla presente legge:

«ALLEGATO *A*

Tariffa (Parte I)
(Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine)

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
3	1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio	20.000	

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale.

2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.

NOTE:

1. *(Soppressa).*

2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta *non è dovuta.*

3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente.

4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni, l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (art. 7, secondo comma, della predetta legge).

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
3	2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16, lettera *b),* nonché dei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio	20.000	

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime».

Nota all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 6-*bis* del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, recante «Disposizioni tributarie urgenti», così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«Art. 6-*bis (Disposizioni in materia di sanzioni e interessi).* — 1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, né gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni:

a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all'art. 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di amministrazione controllata;

b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'art. 181 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di concordato preventivo *obbligatorio di cui all'art. 160, secondo comma numero 1), del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*

b-bis) *dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all'art. 160, secondo comma, numero 2), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*

c) dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui *all'art. 111* del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di fallimento;

d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'art. 212 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di liquidazione coatta amministrativa;

e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

2. Il versamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a far tempo dai termini indicati nelle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* dello stesso comma 1».

Nota all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *rr)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi», come modificato dalla presente legge:

«1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'art. 1 le seguenti operazioni:

a)-qq) (Omissis);

rr) *le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».*

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

«Art. 27 *(Ambito applicativo ed esenzioni).* — 1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico.

2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreché vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:

a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;

b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;

d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee

n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;

h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata.

5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata.

6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14».

— Il capo I (artt. 633 - 656), del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, disciplina il procedimento d'ingiunzione.

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, (Conversione in legge, con modificazioni, del D.-L. 4 marzo 1976, n. 30, recante: «Norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito»):

«Art. 3. — Per determinati prodotti indicati con decreti del Ministro per le finanze, in luogo dell'applicazione del contrassegno di Stato previsto dall'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere disposto l'uso di speciali contrassegni da riportare sui contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo. Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche dei contrassegni.

La fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto dei contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, recanti gli speciali contrassegni sono soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, secondo condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Chiunque senza la prescritta autorizzazione o in eccedenza ai quantitativi per i quali questa è stata rilasciata, fabbrica, importa, cede o acquista, anche gratuitamente, gli oggetti di cui al precedente comma è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chiunque ne fa uso senza che la fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto siano stati autorizzati».

— Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»:

«Art. 23 *(Recipienti dei vini e contrassegno di Stato).* — 1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma, la tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.

2. La tappatura «a fungo» e a «a gabbietta» è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra vini spumanti e frizzanti della stessa origine.

3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cùi prezzo non può essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo è fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del bilancio dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, reca: «Norme integrative e correttive D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti».

Nota all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'art. 76, comma 1-*bis,* introdotto dall'art. 3, comma 135, lettera *e),* della legge 28 dicembre 1995, n. 549, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«1-*bis.* L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta *proporzionale*».

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo degli articoli 32, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», così come da ultimo modificati dalla presente legge:

«Art. 32 *(Poteri degli uffici).* — Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio o all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-*bis)* richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;

8-*bis)* invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;

8-*ter)* richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale.

Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità prviste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile».

«Art. 38 *(Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). —* L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)».

«Art. 39 *(Redditi determinati in base alle scritture contabili). —* Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'art. 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze de bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera *d)* del precedente comma:

a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;

b) (abrogata);

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto.

d-bis) *quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 633.*

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo».

— Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«Art. 51 *(Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto). —* Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori iinposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi.

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;

2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;

3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;

6-*bis)* richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.

Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600, e successive modificazioni».

Nota all'art. 26:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«154. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, *della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni* e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, secondo i seguenti princìpi:

a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;

b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi al mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;

c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera *d);*

d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;

e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita;

e-bis) *fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;*

e-ter) *individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialità produttiva dei suoli*».

Nota all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale», così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«Art. 2-*quater* (*Autotutela*). — 1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

1-bis. *Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.*

1-ter. *Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri giudicati dai commi 1 e 1*-bis *relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.*

1-quater. *In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.*

1-quinquies. *La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato*».

Note all'art. 30:

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza», ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, reca: «Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera *g),* e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997.

— Il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante: «Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1997, n. 256, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (vedi comunicato di mancata conversione in *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 1998, n. 2). La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, con l'art. 63 ha abrogato l'intero provvedimento e ne ha fatto salvi gli effetti.

Nota all'art. 31:

— Si riporta il testo dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto

in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa, *e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987,* di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, *i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione* ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate».

Nota all'art. 32:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 13 marzo 1998, n. 50, recante «Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa», così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«1. I regolamenti emanati con decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210, *nonché quelli concernenti il Corpo della guardia di finanza emanati ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559,* si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1999».

Nota all'art. 33:

— Il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, reca: «Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari».

Nota all'art. 35:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Le commissioni tributarie).* — 1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.

1-*bis. Nei comuni sede di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato*».

Nota all'art. 36:

— Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (per il titolo si veda in nota all'art. 35), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9.

Nota all'art. 37:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica»:

«Art. 12 *(Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale).* — 1. A decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata nel comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario nonché sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad apposito fondo, da costituire nello stato di previsione del Ministero delle finanze, destinato al personale dell'amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con decreto del Ministro delle finanze, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione del fondo, commisurando le risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio all'apporto recato dall'ufficio medesimo all'attività di controllo fiscale. Le somme non erogate per mancato conseguimento degli obiettivi costituiscono economia di bilancio.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto».

Nota all'art. 38:

— Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante: «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali», così come da ultimo modificato dalla presente legge:

«Art. 50 *(Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria).* — 1. *Gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, hanno un servizio tesoreria che può essere affidato:*

a) *per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;*

b) *per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica. Le società di cui alla presente lettera dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio.*

2. (*Abrogato*)».

99G0082

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1999, n. **29.**

Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della competenza della corte di assise, al fine di prevenire le difficoltà pratiche conseguenti ai più recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di determinazione della pena edittale nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 17 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alla competenza della corte di assise

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*a)* per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, comma 1, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale

1. L'articolo 294 del codice di procedura penale è così modificato:

«*a)* nel comma 1, le parole: «Nel corso delle indagini preliminari, il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice competente a provvedere sulle misure cautelari»;

«*b)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis.* Quando competente a provvedere sulla misura cautelare è la corte di assise o il tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.»;

«*c)* nel comma 5, dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «o il presidente, nel caso di organo collegiale,».

Art. 3.

Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise

1. L'articolo 5, comma 1, lettera *a),* del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *a),* del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale o di annullamento per incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nel comma 3, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché pronunci nel merito o sui restanti motivi di impugnazione.

5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

Art. 4.

Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 dello stesso codice.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stato aperto il dibattimento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

99G0084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1999.

Indizione del *referendum* abrogativo di talune disposizioni del testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 13 emessa in data 19 gennaio 1999 e depositata in cancelleria in data 28 gennaio 1999 — comunicata in data 28 gennaio 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 5 del 3 febbraio 1999, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: «La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.»; comma 4, limitatamente alle parole: «in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti», nonché alla parola: «, 83»; articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale», nonché alle parole: «, comma 1», e n. 2): «un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore.»; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: «o liste di candidati» e alle parole: «o le liste medesime nelle singole circoscrizioni»; comma 2, limitatamente alle parole: «le loro liste con»; comma 3, limitatamente alle parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,»; articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: «e delle liste», e secondo periodo, limitatamente alle parole: «e delle liste»; articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: «e della lista dei candidati»; articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: «i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.»; comma 2, limitatamente alle parole: «, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candi-

dato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.»; articolo 18-*bis*; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: «Le liste dei candidati o»; comma 2, limitatamente alle parole: «le liste dei candidati o», alle parole: «e della lista dei candidati», nonché alle parole: «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»; comma 3, limitatamente alle parole: «l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,»; comma 5, limitatamente alle parole: «di lista», nonché alle parole: «Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali.»; comma 6, limitatamente alle parole: «più di una lista di candidati né»; comma 7, limitatamente alle parole: «della lista dei candidati o», nonché alle parole: «la lista o»; e comma 8: «La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.»; articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: «e della lista dei candidati presentata», nonché alle parole: «e a ciascuna lista»; articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; n. 1), limitatamente alle parole: «e le liste»; n. 2), limitatamente alle parole: «e le liste»; n. 3), limitatamente alle parole: «e le liste» e alle parole: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi;»; n. 4), limitatamente alle parole: «e cancella dalle liste i nomi»; n. 5), limitatamente alle parole: «e cancella dalle liste i nomi»; n. 6: «cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;»; comma 2, limitatamente alle parole: «e di ciascuna lista» e alle parole: «e delle modificazioni da questo apportate alla lista»; comma 3, limitatamente alle parole: «e delle liste contestate o modificate»; articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: «e di lista»; comma 2, limitatamente alle parole: «di liste o» e alle parole: «e di lista»; articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: «e delle liste»; n. 2), limitatamente alle parole «e delle liste», nonché alle parole «analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;»; n. 3), limitatamente alle parole: «di lista e»; n. 4), limitatamente alle parole: «e le liste»; n. 5), limitatamente alle parole: «e delle liste»; articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: «e all'art. 20», nonché alle parole: «o della lista»; ultimo comma, limitatamente alle parole: «e di lista», alle parole: «e delle liste dei candidati», alle parole: «e di lista», nonché alle parole: «e delle liste»; articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: «e di ogni lista di candidati»; articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: «e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione», e n. 6), limitatamente alle parole: «e di lista»; articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: «, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione», alla parola: «, C», alle parole: «e di tutte le liste», nonché alle parole: «nella circoscrizione»; comma 2, limitatamente alle parole: «per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali» e alle parole: «Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.»; articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: «e di lista»; articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; comma 2, limitatamente alle parole: «di liste»; articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: «e di lista»; comma 7, limitatamente alle parole: «due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché»; articolo 45, comma 8: «Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»; articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: «delle liste e» e alle parole: «o della circoscrizione»; articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: «di lista e»; articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: «rispettive», nonché alle parole: «per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»; comma 2, limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale», nonché alle parole: «e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta»; comma 6: «Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»; articolo 59, limitatamente alle parole: «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.» e le parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale»; articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati» e n. 3), limitatamente alla parola: «rispettive»; articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale»; comma 3: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei

collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.»; comma 3-*bis*: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.»; comma 7, limitatamente alle parole: «La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»; articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: «dei voti di lista e»; comma 2, limitatamente alle parole: «o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»; articolo 72, comma 2: «Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»; comma 3, limitatamente alle parole: «e di lista»; articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: «e di lista»; articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste»; comma 2, limitatamente alle parole: «alle liste o»; articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: «e delle liste»; articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): «determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;»; al n. 4), limitatamente alle parole: «collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista», nonché alle parole: «In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento» e al n. 5): «comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.»; articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; comma 6, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: «e di lista»; articolo 83; articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: «Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,», alle parole: «spettanti alla lista», nonché alle parole: «, che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.»; articolo 85; articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: «nella lista», nonché alle parole: «di lista»; comma 5: «Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

99A1299

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 febbraio 1999.

Revoca della somma di L. 6.201.490 di cui al decreto ministeriale n. 955 del 25 settembre 1991 concernente un finanziamento al comune di Fornelli per la sistemazione di zone in frana interessanti la condotta adduttrice della sorgente «Fonte del Lago». (Ordinanza n. 2940).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto n. 955 di repertorio del 25 settembre 1991 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Fornelli (Isernia) di L. 430.000.000, per la sistemazione di zone in frana interessanti la condotta adduttrice della sorgente «Fonte del Lago»;

Vista la nota n. 1839 del 22 giugno 1998, con la quale il comune di Fornelli (Isernia) dichiara un importo disponibile di L. 6.201.490 a valere sulla predetta somma di L. 430.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente disponibile sul cap. 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 6.201.490 a valere sull'assegnazione di L. 430.000.000 disposta in favore del comune di Fornelli con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 955 del 25 settembre 1991, per la sistemazione di zone in frana a seguito del sisma del 1984.

2. Le somme di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1282

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 febbraio 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 febbraio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 5 febbraio 1999 che hanno disposto per il 15 febbraio 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 1999;

Considerato nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 febbraio 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 1999 il prezzo medio ponderato è risultato pari a € 99,27 per i B.O.T. a ottantotto giorni e a € 97,03 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 63.474.745.052 per i titoli a ottantotto giorni con scadenza 14 maggio 1999; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2000 ammonta a L. 460.825.033.840 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 febbraio 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a € 98,92 per i B.O.T. a ottantotto giorni e a € 95,63 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A1284

DECRETO 18 febbraio 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1º gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in lire 45.210 miliardi (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 febbraio 1999 e di 10.756 miliardi di lire (pari a 5.555 milioni di euro);

Decreta:

Per il 26 febbraio 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni con scadenza il 31 agosto 1999 fino al limite massimo in valore nominale di 6.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 febbraio 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A1283

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 febbraio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «licencié en kinésitherapie» conseguito in Belgio dal sig. Dandois Marc, cittadino belga;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione» conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art.12, comma 8, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, «licencié en kinésitherapie» conseguito in Belgio, in data 18 ottobre 1984, dal sig. Dandois Marc, nato a Charleroi (Belgio) il 17 agosto 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A1172

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 febbraio 1999.

Modificazioni alla tabella del decreto 22 dicembre 1997, concernente tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e per gli altri atti e servizi adottati resi dalle camere di commercio e dagli UU.PP.I.C.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, recante il tariffario dei diritti di segreteria delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto altresì conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede l'istituzione presso le camere di commercio dell'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visto il regolamento d'attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto 7 febbraio 1996 con il quale sono state approvate le tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e per gli altri atti e servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli UU.PP.I.C.A.;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone per il mantenimento allo Stato del compito di determinare gli importi dei diritti di segreteria camerali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 11, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Considerato il recente avvio, in via sperimentale, del sistema informatico «Telemaco» per la trasmissione per via telematica delle domande all'ufficio del registro delle imprese nonché l'avvenuta realizzazione delle nuove procedure per l'attribuzione da parte dell'ufficio stesso del numero di codice fiscale e della partita IVA, giusta convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle finanze e l'Unioncamere siglata in data 6 ottobre 1998;

Ritenuto nelle more di un generale approfondimento e di una complessiva revisione dei diritti di segreteria che tenga conto dell'esperienza maturata in merito all'applicazione delle tariffe di cui al citato decreto ministeriale 22 dicembre 1997, di dover provvedere con urgenza a modifica ed integrazione di alcune voci delle tariffe dei diritti di segreteria, relativamente agli atti e ai servizi connessi alla gestione informatica del registro delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla tabella degli importi dei diritti di segreteria per il registro delle imprese di cui all'allegato *A* annesso al decreto ministeriale 22 dicembre 1997 sono apportate le seguenti modifiche:

le voci 1.2 e 1.3 sono soppresse e sostituite dalla seguente voce:

«1.2 su supporto informatico o con modalità telematica», L. 180.000;

le voci 2.2 e 2.3 sono soppresse e sostituite dalla seguente voce:

«2.2 su supporto informatico o con modalità telematica», L. 120.000;

le voci 5.2 e 5.3 sono soppresse e sostituite dalla seguente voce:

«5.2 su supporto informatico o con modalità telematica», L. 35.000;

le voci 6.2 e 6.3 sono soppresse e sostituite dalla seguente voce:

«6.2 su supporto informatico o con modalità telematica», L. 20.000;

le voci 9.2 e 9.3 sono soppresse e sostituite dalla seguente voce:

«9.2 su supporto informatico o con modalità telematica», L. 15.000.

È aggiunta la seguente voce:

«17. Attribuzione di partita IVA o codice fiscale», L. 5.000.

2. Ciascuna delle note sui diritti di segreteria del registro delle imprese corrispondenti alle voci di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 della tabella di cui all'allegato *A* è integrata con la seguente frase:

«Il diritto di prima iscrizione e d'iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita».

Le note sui diritti di segreteria del registro delle imprese corrispondenti alle voci di cui ai numeri 5 e 6 della tabella di cui all'allegato *A* sono integrate inoltre con la seguente frase:

«Il diritto si applica anche alle società semplici costituite ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile».

È soppresso il riferimento alle società semplici contenuto nelle note sui diritti di segreteria del registro delle imprese corrispondenti alle voci di cui ai numeri 1, 2 e 9 della tabella di cui all'allegato *A*.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 1999

Il direttore generale
del commercio, assicurazioni e servizi
CINTI

L'ispettore generale capo
del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
DE LEO

99A1285

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 gennaio 1999.

Revisione del programma di esame del concorso magistrale per esami e titoli.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il programma di esame per la prova scritta ed orale del concorso magistrale, per esami e titoli, approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1992;

Ritenuta la necessità di procedere ad una revisione dei contenuti del predetto programma di esame, alla luce dei mutamenti normativi successivamente intervenuti;

Vista la richiesta di parere inoltrata al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con nota n. VD/67 del 3 dicembre 1998, circa la formulazione del nuovo programma di esame;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta del 16 dicembre 1998;

Ritenuta l'opportunità di uniformarsi alle indicazioni contenute nel citato parere;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il programma di esame per la prova scritta e la prova orale del concorso magistrale, per esami e titoli, allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME PER LA PROVA SCRITTA E LA PROVA ORALE DEL CONCORSO MAGISTRALE PER ESAMI E TITOLI.

Le prove concorsuali hanno lo scopo di accertare il livello di preparazione culturale e professionale, nonché la capacità elaborativa del candidato negli ambiti di competenza specifica del docente della scuola primaria.

Prova scritta.

La prova scritta consiste nella trattazione di un argomento culturale e professionale, scelto dal candidato fra tre proposti.

La prova dovrà accertare la maturità del candidato in ordine alla conoscenza e alla capacità di riflessione sui problemi culturali, pedagogici, metodologico-didattici, organizzativi e giuridico-istituzionali della scuola, con particolare riguardo a quelli pertinenti la scuola elementare.

Prova orale.

La prova orale concorre a completare la valutazione del candidato e verte sugli argomenti sottoindicati, da considerare alla luce delle più recenti e consolidate conquiste delle scienze dell'educazione, con particolare riferimento alla psicologia dell'età evolutiva, alla sociologia dell'educazione, alla metodologia didattica, nell'ambito di una visione pedagogica e di una impostazione storica adeguata.

Il candidato deve dimostrare:

di conoscere i problemi generali indicati in ciascuno dei tre seguenti paragrafi;

di possedere conoscenza approfondita di uno dei problemi indicati in ciascuno dei paragrafi, riferendosi anche - per almeno uno di essi - ad una o più opere dei principali autori di studi sull'educazione preferibilmente del nostro secolo;

di avere approfondito, per quanto riguarda il paragrafo 2, i problemi didattici relativi ad una o più discipline;

di saper cogliere, per le tematiche relative ai processi di riforma in atto, non solo gli aspetti giuridico formali, ma anche le connessioni con il progetto educativo e didattico.

Il candidato, almeno dieci giorni prima della prova orale, comunicherà alla commissione i problemi e la/e disciplina/e prescelti, la/e opera/e relativa/e e la bibliografia consultata.

Gli argomenti di esame sono:

Paragrafo 1 - Problematiche educative e didattiche:

1.1. Natura e finalità del processo educativo e sua dimensione storica.

1.2.1. Sviluppo della personalità del fanciullo:

conoscenze fondamentali sullo sviluppo corporeo e principi di igiene scolastica;

conoscenze fondamentali della psicologia dell'età evolutiva concernenti lo sviluppo cognitivo e lo sviluppo affettivo;

conoscenze relative alla psicologia dell'apprendimento e ai processi di socializzazione del fanciullo.

1.2.2. Centralità del bambino nel processo di apprendimento. Diversità e uguaglianza. Valorizzazione delle diversità (personali, socio-ambientali, culturali ed etniche) e convivenza democratica.

1.2.3. Problemi educativi, didattici e organizzativi relativi alla integrazione scolastica e sociale degli alunni in condizione di handicap fisici, psichici e sensoriali.

1.3.1. La funzione della scuola nella società contemporanea ed i suoi rapporti con la famiglia e le agenzie educative extrascolastiche, formali e informali.

1.3.2. Educazione interculturale e processi di integrazione e interazione.

1.3.3. Condizionamenti socio-culturali e familiari che influenzano lo sviluppo della personalità dell'alunno ed il suo rendimento scolastico; problemi didattici relativi agli alunni in condizione di svantaggio.

1.4.1. L'autonomia scolastica e la programmazione d'Istituto. Carta dei servizi. Progetto di Istituto. Programmazione educativa e didattica. La programmazione nel modulo organizzativo.

1.4.2. Didattica generale. Il gruppo docente nei rapporti con i gruppi classe. Il laboratorio. Metodi e tecniche per le attività di insegnamento:

tecniche per lo sviluppo delle abilità comunicative;

metodologie per la ricerca;

organizzazione e conduzione del lavoro di gruppo;

classi aperte;

individualizzazione;

interventi di sostegno educativo e recupero per alunni in difficoltà di apprendimento.

1.4.3. Sussidi didattici - tecnologie educative - mezzi di comunicazione di massa.

1.4.4. Valutazione educativa: raccolta sistematica dei dati, documentazione, comunicazione dei risultati.

1.4.5. Ricerca e sperimentazione educativa nella scuola: scopi, forme e modalità.

1.4.6. La continuità educativa. Continuità con altri ordini di scuola. Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media. Continuità con le agenzie formative del territorio.

1.4.7. Orientamento scolastico.

Paragrafo 2 - Programmi e saperi - Il processo di apprendimento:

2.1.1. Conoscenza critica dei programmi didattici della scuola elementare:

caratteri e fini della scuola elementare;

la scuola ambiente di apprendimento;

una scuola adeguata alle esigenze formative del fanciullo;

programmazione e organizzazione didattica.

2.1.2. I programmi della scuola elementare e loro rapporto con gli orientamenti della scuola materna statale e con i programmi della scuola media unica. Continuità e specificità.

2.2.1. Didattica delle discipline. Specificità e collegamenti. Gli ambiti disciplinari e l'unitarietà dell'insegnamento.

2.2.2. Alfabetizzazione culturale. Discipline e saperi fondamentali.

2.3.1. L'organizzazione della scuola elementare: moduli, tempo lungo, tempo pieno.

2.3.2. Unitarietà dell'insegnamento e dell'attività educativa; pluralità e contitolarità degli insegnanti; il gruppo docente e l'organizzazione dell'insegnamento di tipo collaborativo. La didattica «modulare».

2.3.3. Cultura delle pari opportunità in campo formativo.

Paragrafo 3 - Ordinamento della scuola elementare:

3.1. Cenni di storia della scuola italiana, con particolare riferimento alla evoluzione della scuola elementare.

3.2.1. La Costituzione italiana e linee essenziali dell'ordinamento amministrativo dello Stato.

3.2.2. Il Ministero della pubblica istruzione: organizzazione centrale e periferica. La scuola dell'autonomia.

3.2.3. Competenze degli enti locali territoriali. Diritto allo studio e organizzazione scolastica sul territorio.

3.3. Organizzazione e funzionamento della scuola elementare italiana nel vigente ordinamento; conoscenza della legge 5 giugno 1990, n. 148, e successive disposizioni applicative. Organico funzionale di circolo.

3.4. Gestione della scuola: centralismo, decentramento, autonomia. Gli organi di gestione e la partecipazione delle famiglie degli utenti. Finalità, composizione, competenze e funzionamento degli organi collegiali. I gruppi di lavoro. Rapporto tra scuola ed enti territoriali.

3.5.1. Stato giuridico del docente. La legge e la contrattazione collettiva. Diritti e doveri. Libertà di insegnamento e collegialità. Programmazione, ricerca, sperimentazione e aggiornamento. Formazione in servizio.

3.5.2. Il docente e la collaborazione alla gestione dell'istituzione scolastica.

3.5.3. La nuova formazione universitaria dei docenti di scuola elementare.

3.6. Gli organi tecnici di supporto: IRRSAE, CEDE, BDP.

99A1298

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 13 gennaio 1999.

Delega di attribuzioni del Ministro per le politiche agricole per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Roberto Barroni.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, con la quale è stata istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - ora per le politiche agricole - la commissione tecnica centrale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro o da un suo delegato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1997, n. 101007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998;

Ritenuta l'opportunità di confermare al sottosegretario di Stato on. Borroni Roberto, senatore della Repubblica, la delega delle attribuzioni di Presidente della commissione predetta;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato on. sen. Borroni Roberto sono delegate le attribuzioni di presidente della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, salva restando la facoltà del Ministro

per le politiche agricole di esercitare le attribuzioni demandate dall'art. 6 della predetta legge ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione.

Roma, 13 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A1231

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Vespucci», in Civitavecchia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima travasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Vespucci», con sede in Civitavecchia, costituita con rogito notaio Paolo Becchetti in data 30 giugno 1988, repertorio n. 20126, registro società n. 1688/88, tribunale di Civitavecchia, B.U.S.C. n. 30668/235579.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 19 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1257

DECRETO 19 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Service Lazio», in Ciampino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima travasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Service Lazio», con sede in Ciampino, costituita con rogito notaio Alfio Grassi in data 31 luglio 1979, repertorio n. 13389, registro società n. 3758/79, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25493/172295.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 19 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1258

DECRETO 19 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Junior Coop», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Junior Coop», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Antonio Carella in data 13 dicembre 1990, repertorio n. 621530, registro società n. 721317/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32278/251351.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1259

DECRETO 19 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «I Millepiedi», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «I Millepiedi», con sede in Roma, costituita con rogito notaio A. Maria Lipari in data 11 luglio 1983, repertorio n. 9168, registro società n. 5239/83, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27925/200229.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1260

DECRETO 19 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Giovani italiani lavoratori servizi C.G.I.L.S.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Giovani italiani lavoratori servizi servizi C.G.I.L.S.», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Gennaro Mariconda in data 13 novembre 1986, repertorio n. 17390, registro società n. 48/87, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29761/224560.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1261

DECRETO 26 gennaio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da

cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Amaltea, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Arturo Errico in data 25 novembre 1981, repertorio n. 14173, registro società n. 21, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3166;

2) società cooperativa «Associazione calcio Maiori - Costa Amalfitana, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiori costituita per rogito notar Giovanni D'Antuono in data 4 ottobre 1991, repertorio n. 3099, registro società n. 1130/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5359;

3) società cooperativa «C.E.P.I. - Consorzio europeo piccole imprese, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 10 gennaio 1994, repertorio n. 81477, registro società n. 27012, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5746;

4) società cooperativa «Il Seme, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calvanico costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 26 marzo 1985, repertorio n. 41093, registro società n. 734/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3920;

5) società cooperativa «Il Sud, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cetara costituita per rogito notar Michele De Vivo in data 23 ottobre 1980, repertorio n. 419, registro società n. 723/80, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4596;

6) società cooperativa «Immedia, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Iole Liguori in data 20 novembre 1985, repertorio n. 24974, registro società n. 28/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4071;

7) società cooperativa «L'Intercomunale, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 13 maggio 1981, repertorio n. 18703, registro società n. 585, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 3041;

8) società cooperativa «La Cilentana, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marina di Camerota costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 24 marzo 1980, repertorio n. 18616, registro società n. 506, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 2842;

9) società cooperativa «La Nuova Voce, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 27 maggio 1987, repertorio n. 15098, registro società n. 1302, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 4506;

10) società cooperativa «La Splendida 83, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Mario Gentile in data 2 febbraio 1983, repertorio n. 19592, registro società n. 563, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3513;

11) società ccoperativa «Teatro Forum, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Giuseppina Capobianco in data 28 aprile 1977, repertorio n. 35122, registro società n. 257/77, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2143;

12) società cooperativa «Agrocoop, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno costituita per rogito notar Francesco Spirito in data 31 agosto 1984, repertorio n. 309323, registro società n. 905/84, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3772;

13) società cooperativa «Autotrasporti Meglio, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 17 dicembre 1988, repertorio n. 21500, registro società n. 166/89, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4807;

14) società cooperativa «Fly, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Gaetano Di Fluri in data 8 maggio 1985, repertorio n. 135492, registro società n. 907, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3958;

15) società cooperativa «Gi.Sa., società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Matteo Fasano in data 28 luglio 1994, repertorio n. 4579, registro società n. 27774, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5867;

16) società cooperativa «I.L.M.U.R.O. 1982, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli costituita per rogito notar Mario Gentile in data 6 aprile 1982, repertorio n. 18462, registro società n. 426/82, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3280;

17) società cooperativa «L'Unione, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bellizzi costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 20 marzo 1982, repertorio n. 5595, registro società n. 411/82, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3269;

18) società cooperativa «Rinascita Salerno, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 19 marzo 1990, repertorio n. 25207, registro società n. 705/90, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5081;

19) società cooperativa «So.C.Im., società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Mario Gentile in data 9 settembre 1988, repertorio n. 31669, registro società n. 1129/88, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4757.

Salerno, 26 gennaio 1999

Il direttore: GAROFALO

99A1286

DECRETO 2 febbraio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Acli - Casa Pio XII, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano costituita per rogito notar Arturo Errico in data 21 novembre 1985, repertorio n. 17405, registro società n. 1664/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4062;

2) società cooperativa edilizia «Alba, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vallo della Lucania costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 22 luglio 1992, repertorio n. 50699, registro società n. 2358, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 5549;

3) società cooperativa edilizia «Annalisa, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Michele De Vivo in data 13 aprile 1981, repertorio n. 1369, registro società n. 402, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3111;

4) società cooperativa edilizia «Croce del Sud, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 3 ottobre 1986, repertorio n. 11824, registro società n. 1562/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4358;

5) società cooperativa edilizia «Dafne, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 4 aprile 1995, repertorio n. 35653, registro società n. 28217, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5920;

6) società cooperativa edilizia «Germoglio, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 16 luglio 1979, repertorio n. 6099, registro società n. 476/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2622;

7) società cooperativa edilizia «Giglio, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Achille Monica in data 26 maggio 1978, repertorio n. 409180, registro società n. 278/78, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2306;

8) società cooperativa edilizia «Iniziativa operaia terza, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Mario Gentile in data 4 luglio 1972, repertorio n. 8972, registro società n. 4779/5879, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1160;

9) società cooperativa edilizia «L'Avvenire, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Francesco Spirito in data 2 febbraio 1976, repertorio n. 215604, registro società n. 85/76, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1861;

10) società cooperativa edilizia «Le Ginestre, società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 31 marzo 1979, repertorio n. 39272, registro società n. 317/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2557;

11) società ccoperativa edilizia «Montecastello, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 27 gennaio 1975, repertorio n. 399, registro società n. 5879/6956, tribunale di Sa1erno, B.U.S.C. n. 1615;

12) società cooperativa edilizia «Parco degli Aranci, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 27 dicembre 1968, repertorio n. 194004, registro società n. 4118/5233, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2739;

13) società cooperativa edilizia «Parco Fiorito, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Cipriano Picentino costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 26 giugno 1975, repertorio n. 48101, registro società n. 6117/7192, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1759;

14) società cooperativa edilizia «Progetto 2000, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sicignano degli Alburni costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 14 marzo 1988, repertorio n. 5761, registro società n. 590, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4670.

Salerno, 2 gennaio 1999

Il direttore: GAROFALO

99A1287

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 febbraio 1999.

Adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili nella tariffa elettrica per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999. (Deliberazione n. 9/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 febbraio 1999;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, della deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998;

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999, che introduce modificazioni, per l'anno 1999, nelle aliquote delle accise sugli oli minerali e nelle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion;

Ritenuta l'opportunità di adeguare il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, al fine di tenere conto delle variazioni delle aliquote delle accise applicabili ai combustibili fossili;

Delibera:

Art. 1.

Adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

A decorrere dal 1° gennaio 1999, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, già determinato pari a 17,815 L/Mcal ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998, n. 161/98, è fissato pari a 18,000 L/Mcal.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 febbraio 1999

Il presidente: RANCI

99A1300

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 1999.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa sulla vita alla rappresentanza per l'Italia della Winterthur société d'assurance sur la vie, in Milano. (Provvedimento n. 1114).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale in data 2 luglio 1979 di autorizzazione all'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla rappresentazione generale per l'Italia della Winterthur société d'assurances sur la vie, con sede in Milano, piazza Missori n. 2;

Visto il provvedimento ISVAP n. 536 del 17 marzo 1997 con il quale è stato approvato il conferimento del ramo di azienda relativo all'esercizio dell'assicurazione diretta sulla vita della rappresentanza per l'Italia della Winterthur société d'assurances sur la vie, nella Schweiz vita S.p.a,

Visto il citato provvedimento con il quale è stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa diretta sulla vita per la Rappresentanza per l'Italia della Winterthur société d'assurances sur la vie;

Visto il verbale della seduta del 26 agosto 1998 nel corso della quale il consiglio di amministrazione della Winterthur société d'assurances sur la vie ha deliberato la messa in liquidazione della rappresentanza generale in Italia;

Vista la dichiarazione di chiusura della sede secondaria resa il 5 novembre 1998 avanti al notaio G. Salvini di Milano;

Considerato che la sede secondaria ha cessato dal 1° gennaio 1998 di svolgere attività di riassicurazione attiva;

Dichiara:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa sulla vita alla Rappresentanza per l'Italia della Winterthur société d'assurance sur la vie, con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inoltrato, per conoscenza, all'Autorità di vigilanza del Paese (Svizzera) in cui la Winterthur société d'assurance sur la vie ha la propria sede legale.

Roma, 16 febbraio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A1288

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Approvazione del modello di regolazione dei serbatoi artificiali del sistema Temo-Cuga. Ente gestore: Consorzio di Bonifica della Nurra. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa annualmente disponibile. (Ordinanza n. 127).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto con la predetta ordinanza e che con nota 1513 in data 18 febbraio 1998, ha trasmesso, tra gli altri, il modello di regolazione del sistema Temo-Cuga;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tali bacini e che, sulla base della serie storica dei deflussi sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dallo stesso;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal sistema per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul presupposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume massimo pari a 33 Mmc/anno netti;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, nella riunione tenutasi in data 16 febbraio 1998, ha preso atto dello studio predisposto dall'E.A.F.;

Atteso che nel corso di una riunione di coordinamento tenutasi il 27 marzo 1998, il Consorzio di bonifica della Nurra, si è riservato di far pervenire all'E.A.F. i dati in suo possesso e le proprie osservazioni sullo studio stesso;

Atteso che con nota prot. n. 5190 del 21 ottobre 1998 il Consorzio di bonifica della Nurra ha formulato le proprie osservazioni;

Considerato che, con riferimento a tali osservazioni, l'E.A.F. ha confermato le previsioni dello studio per quanto indicato in riferimento alla erogabilità annua dai serbatoi artificiali del sistema Temo e del Cuga;

Atteso pertanto che, l'approfondimento dello studio in parola può considerarsi concluso e che al fine di dare operatività agli esiti relativi necessita approvare lo studio stesso;

Atteso inoltre, che sulla base degli esiti dello studio deve procedersi all'approvazione del modello di regolazione dei serbatoi artificiali interessati disponendo la misura annua erogabile dei volumi di risorsa idrica disponibile negli stessi;

Ordina:

1. È approvato lo studio predisposto dall'Ente autonomo del Flumendosa, che si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla gestione delle risorse idriche disponibili nei serbatoi artificiali del sistema Temo-Cuga.

2. È approvato il seguente modello di regolazione delle risorse idriche disponibili nei serbatoi artificiali del sistema Temo-Cuga:

volume annuo erogabile: 33 Mm^3.

3. Il Consorzio di bonifica della Nurra, ente gestore del bacino in argomento, è autorizzato a programmare i volumi di risorsa idrica, di cui alle premesse, nel rispetto dei quantitativi annualmente erogabili, definiti nel predetto volume massimo pari a 33 Mm^3.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

ALLEGATO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
UFFICIO DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA
SERVIZIO GESTIONE OPERE
SERVIZIO STUDI E PROGETTI

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

TEMO-CUGA

APPROVATO CON ORDINANZA N. 113 DEL 15 DIC. 1998

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
Dr. Federico PALOMBA

Gennaio, 1998

Il sistema Temo-Cuga

Il sistema Temo-Cuga è costituito da due serbatoi artificiali ed una traversa di derivazione con le seguenti caratteristiche:

- **Serbatoio sul Temo a Monteleone Roccadoria**

Volume di Invaso utile di progetto: 81.4 milioni di mc
Volume autorizzato 68.9 milioni di mc
Quota minima di regolazione 196 m s.l.m.
Lo stato delle riserve al 15/1/1998 è di 7.9 milioni di mc.

- **Serbatoio sul Cuga a Nuraghe Attentu**

Volume di Invaso utile di progetto: 34 milioni di mc
Volume autorizzato 21.1 milioni di mc
Quota minima di regolazione 87.5 m s.l.m.
Lo stato delle riserve al 15/1/1998 è di 5.8 milioni di mc.

- **Traversa sull'Iscala Mala**

L'ente gestore è il Consorzio di Bonifica della Nurra.

Le principali caratteristiche idrologiche dei bacini sottesi sono le seguenti. I dati sono relativi alla procedura di ricostruzione delle serie storiche dei deflussi (fino al 1992) elaborata nell'ambito dell'aggiornamento dello Studio dell'Idrologia Superficiale della Sardegna realizzato dall'E.A.F., su incarico della Regione Sardegna, Centro Regionale di Programmazione (v. fig.1 – Serie storica dei deflussi totali alle tre sezioni di interesse).

Sezione *Temo a Monteleone Roccadoria*
Bacino idrografico *142.52 Kmq*
Sezione SISS *n.cod.13*

Sezione *Iscala Mala a Iscala Mala*
Bacino idrografico *27.91 Kmq*
Sezione SISS *n.cod.18*

Sezione *Cuga a Nuraghe Attentu*
Bacino idrografico *58.36 Kmq*
Sezione SISS *n.cod.17*

Serie storica dei Deflussi al bacino somma (milioni di mc)

1922-23 / 1991-92	**MEDIA**	72.12	**SCARTO**	32.16	C. V.	0.45
1922-23 / 1974-75	**MEDIA**	78.66	**SCARTO**	33.13	C. V.	0.42
1975-76/ 1991-92	**MEDIA**	51.73	**SCARTO**	17.58	C. V.	0.34
1986-87 / 1991-92	**MEDIA**	37.75	**SCARTO**	12.90	C. V.	0.34

Al fine di sottolineare l'andamento climatico più recente, attualmente in atto, si rapportano i valori medi dei deflussi dei vari periodi alla media della serie storica osservata fino al 1975. Tale serie ha una grande importanza in quanto è stata utilizzata per le determinazioni del Piano Acque Sardegna del 1987 e, quindi, per l'impostazione del sistema idrico regionale negli ultimi decenni.

Serie storica dei Deflussi (milioni di mc)

Periodo	Media	**Rapporto sulla Serie Base**
Serie Base 1922-23 / 1974-75	78.66	**1**
1922-23 / 1991-92	72.12	**0.917**
1975-76/ 1991-92	51.73	**0.658**
1986-87 / 1991-92	37.75	**0.480**

L'erogazione nel 1997 è risultata pari a circa 57.5 milioni di mc, di cui 12.5 milioni di mc per l'uso idropotabile (ESAF) e 45 milioni di mc per l'uso irriguo.

L'erogabilità annua

Sulla base della serie storica dei deflussi precedentemente citata si è innanzitutto proceduto alla determinazione dei volumi annui erogabili nel sistema.

Tale analisi è stata condotta in relazione alle diverse medie dei deflussi nei corsi d'acqua, così come si sono realizzate nei diversi periodi storici.

In particolare si è fatto riferimento alla manifesta persistenza di valori magri di deflussi negli ultimi decenni.

Nella fig.2 e nella tabella seguente sono riportati i volumi annui erogabili dal sistema tenendo conto del volume di invaso complessivo di progetto e di quello effettivamente autorizzato dal Servizio Tecnico Nazionale Dighe allo stato attuale.

Volumi Erogabili Annualmente (valori in milioni di mc)

Media dei deflussi	Con volume di invaso 90 milioni di mc	Con volume di invaso 125 milioni di mc
38	36	36
60	55	57
78	66	72

Come si può rilevare con le caratteristiche climatiche dell'ultimo periodo (media dei deflussi di circa 38 milioni di mc all'anno) e con la capacità di regolazione del serbatoio limitata a circa 90 milioni di mc si ha che l'erogabilità effettiva è pari a 36 milioni di mc lordi ed al netto dell'evaporazione risulta di circa 33 milioni di mc all'anno per il complesso delle utenze dominate.

Con il recupero della piena capacità di regolazione di progetto nell'attuale situazione climatica, prima del completamento delle adduzioni dal Medio Temo, l'erogazione non registrerebbe significativi incrementi.

SISTEMA TEMO - EROGAZIONE ANNUA 24 M mc
Volumi mensili
(milioni di mc)
Volumi invasati
(milioni di mc)
Afflussi al sistema
Domanda
Sfiori
Deficit
Volume di invaso

SISTEMA TEMO - EROGAZIONE ANNUA 30 M mc
Volumi mensili (milioni di mc)
Volumi invasati (milioni di mc)
Afflussi al sistema
Domanda
Sfiori
Deficit
Volume di invaso
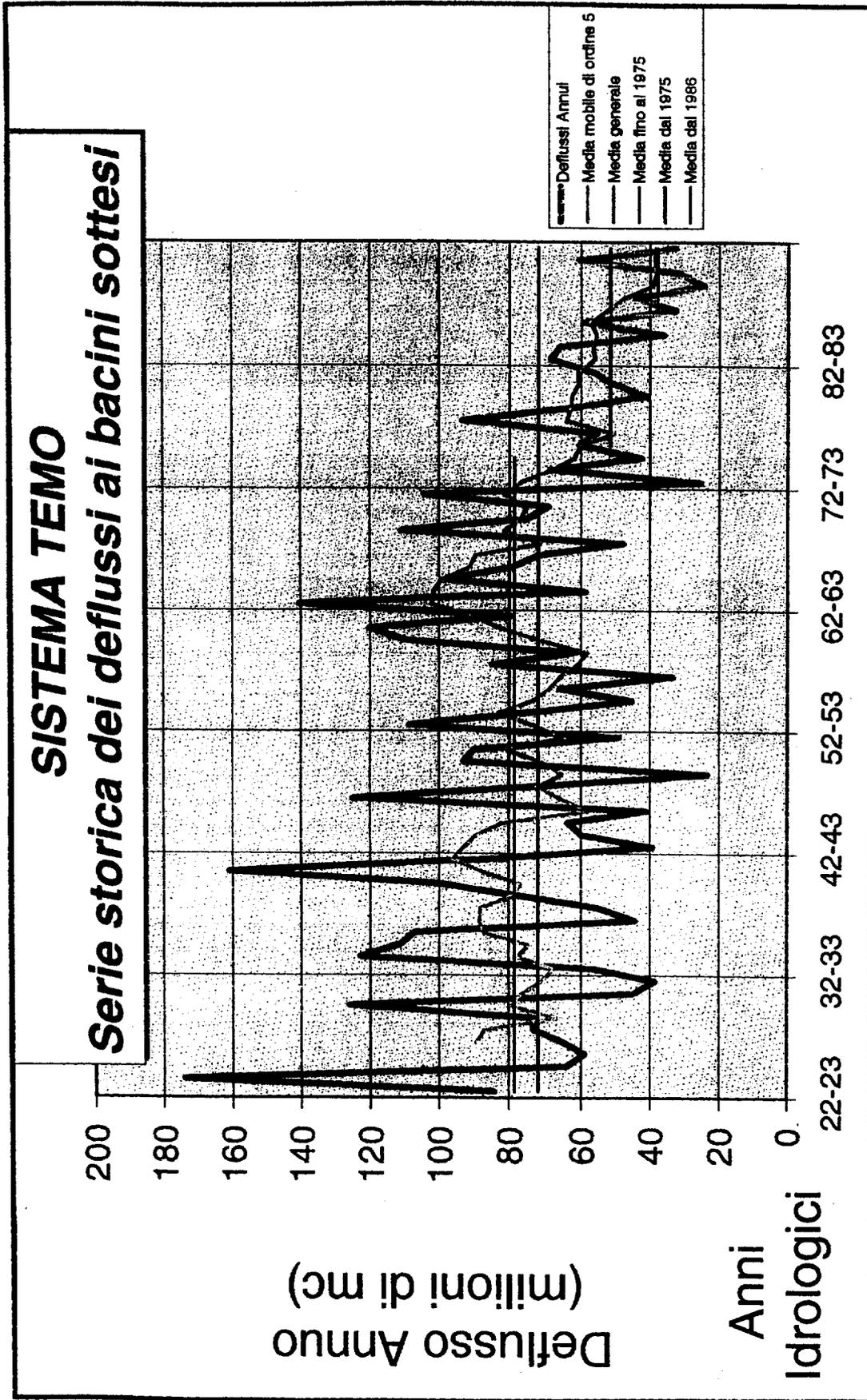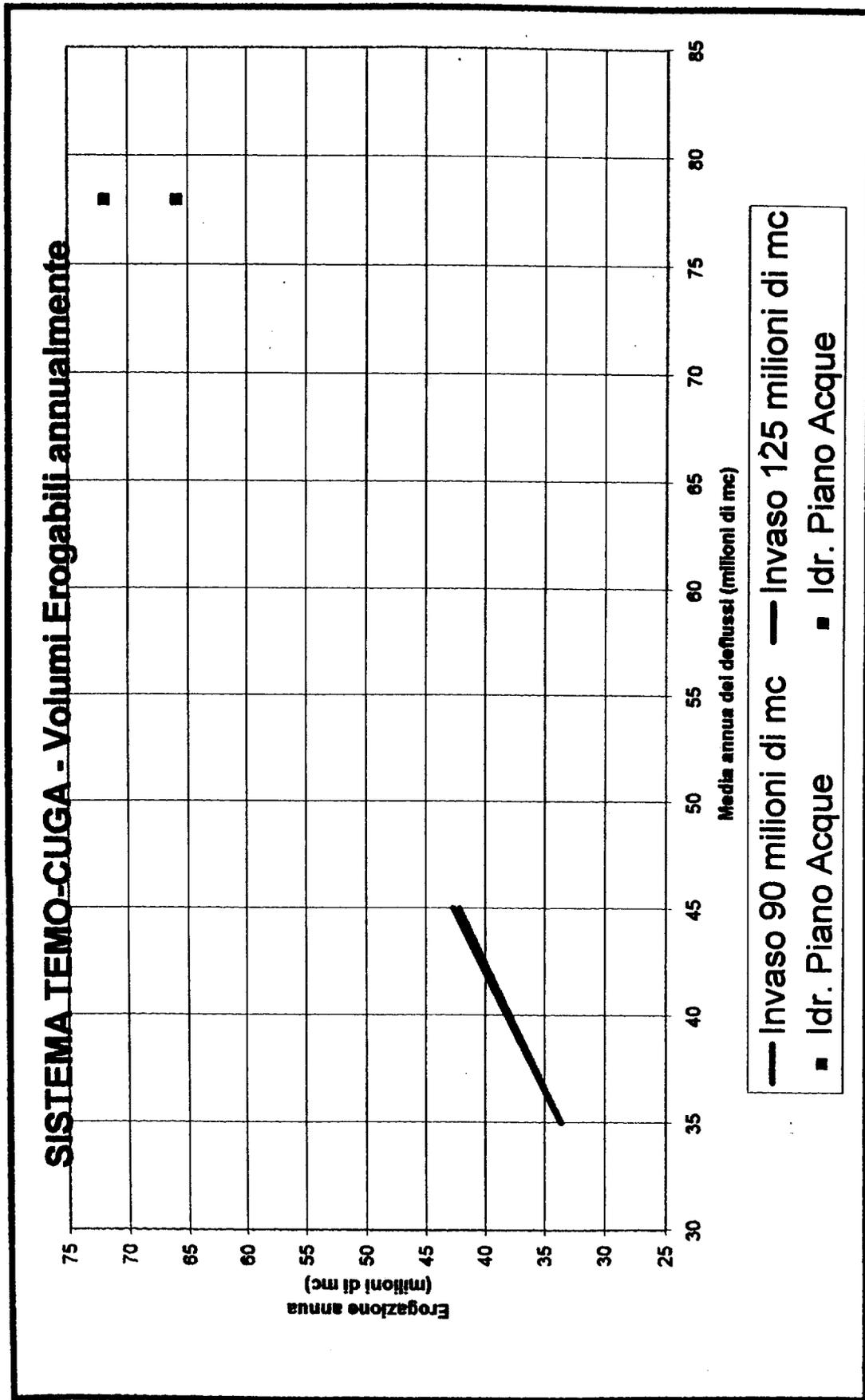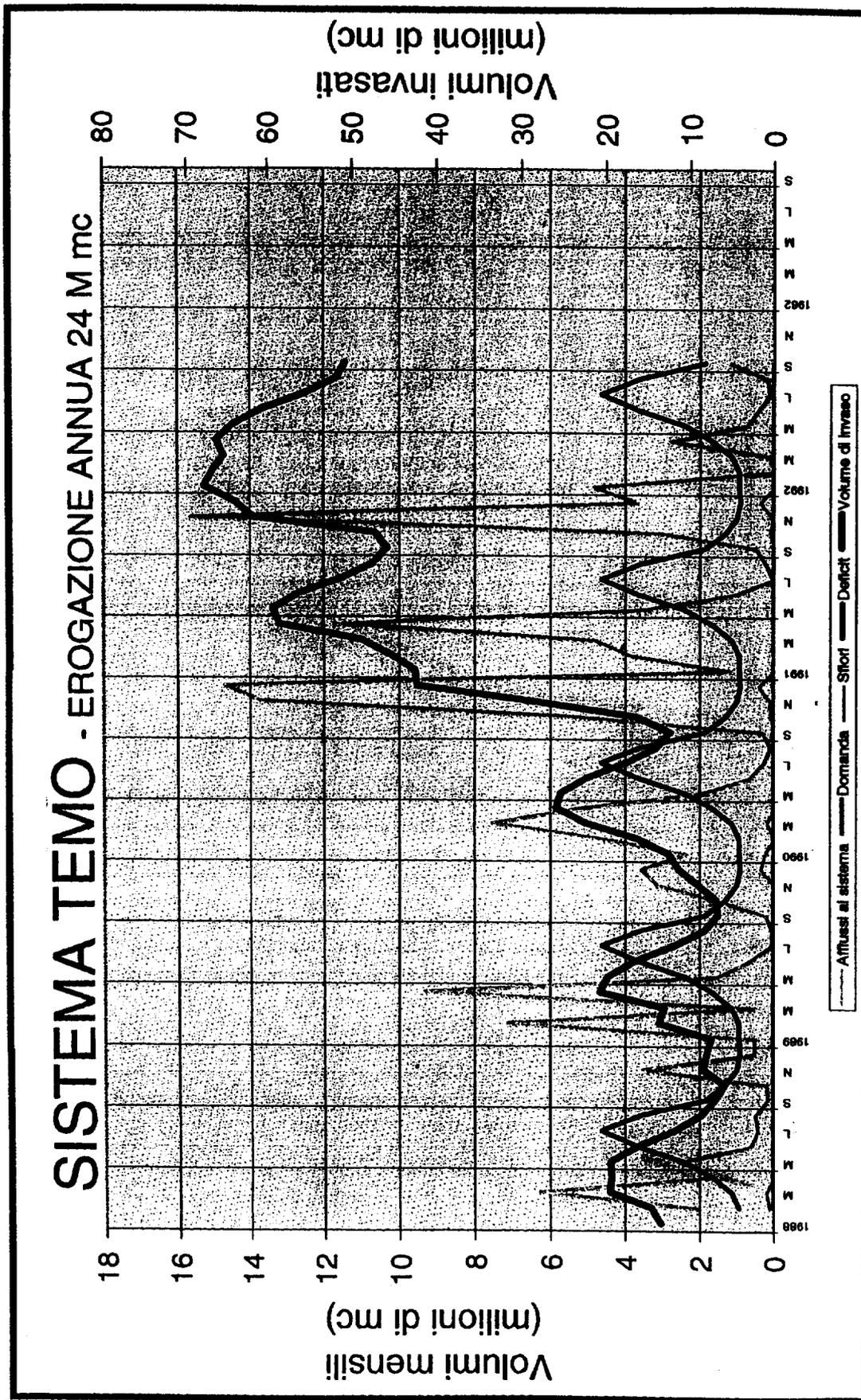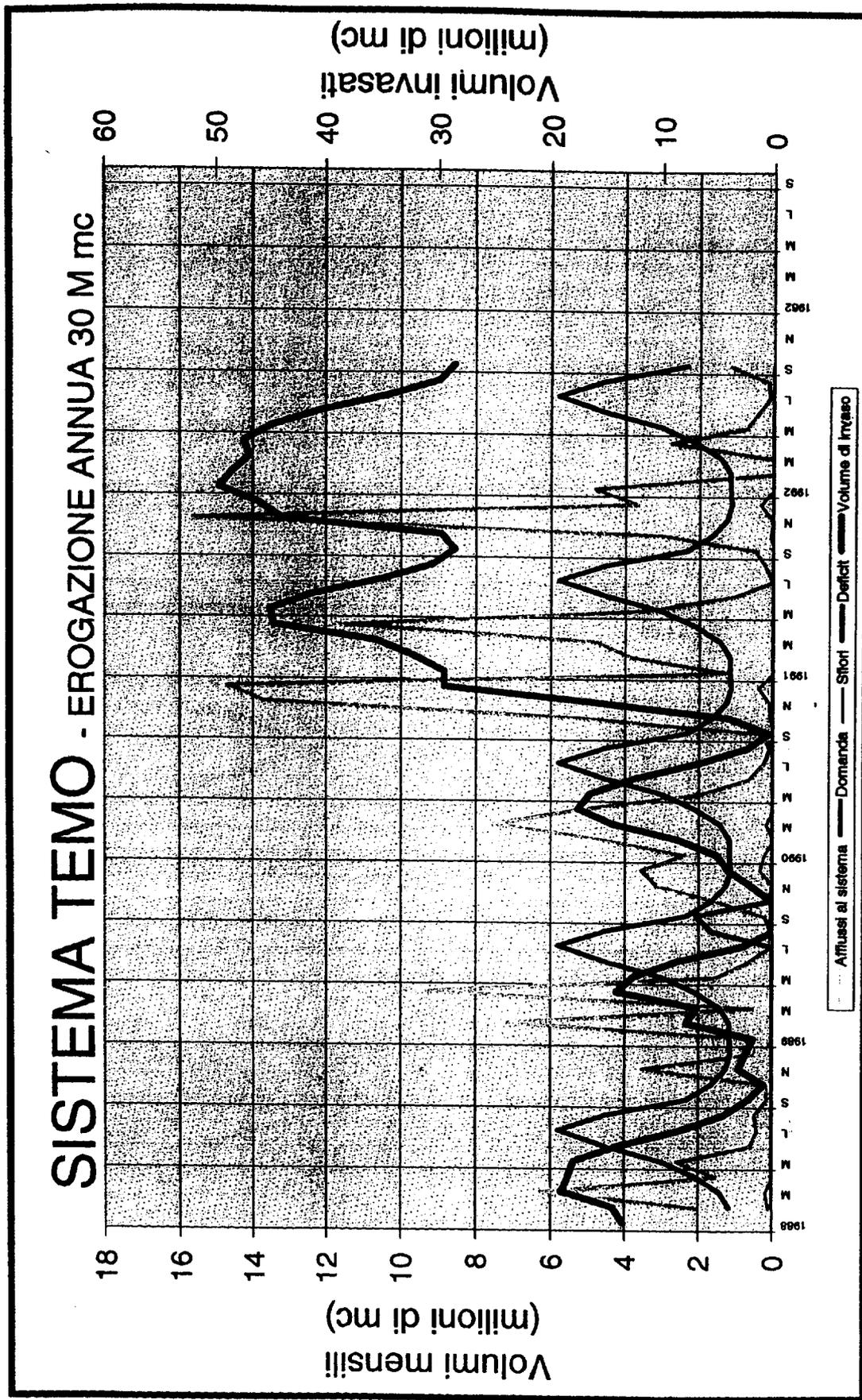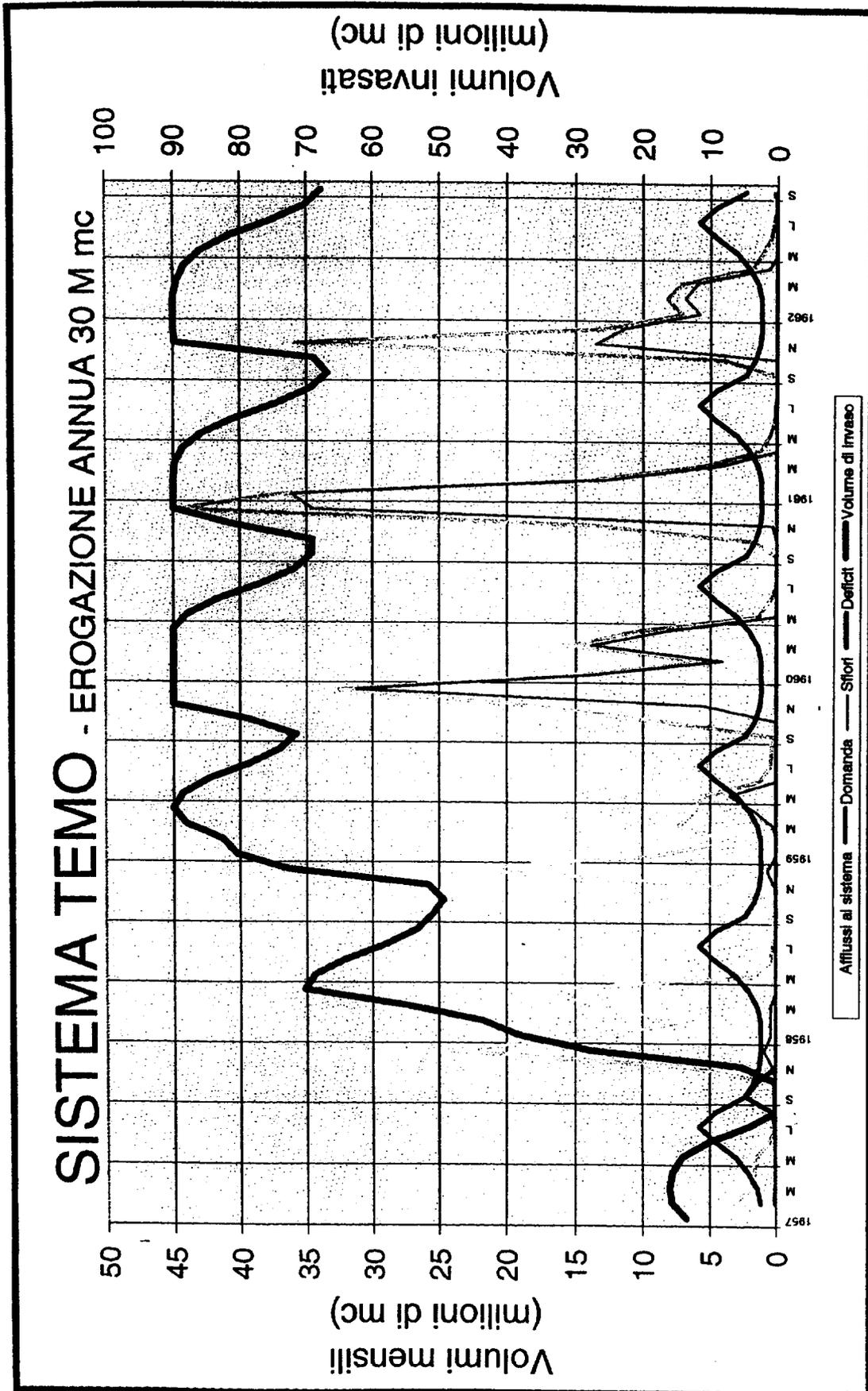
99A1171

ORDINANZA 8 febbraio 1999.

Approvazione progetto «esecutivo» dei lavori: «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi. Ente realizzatore: assessorato regionale dei lavori pubblici. Ente attuatore: ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 132).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla norrnativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale è stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma che prevede, tra l'altro, che gli interventi già previsti con finanziamento privato, negli stralci n. 1 e 2, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante il ricorso ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti;

Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, che prevede, tra l'altro, la possibilità di contrarre i mutui di cui alla legge regionale n. 12/97 anche con altri enti creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, anche i lavori di «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi»;

Atteso con ordinanza n. 77 del 23 giugno 1997 il commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «definitivo» dell'intervento denominato: «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» per un importo complessivo di L. 110.000.000.000 ed alla contestuale individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e dell'Ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso, su atto di concessione dell'assessorato dei lavori pubblici ed alla designazione dei due enti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95, art. 5;

Atteso che l'asessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 6061 del 30 aprile 1998 ha comunicato che con decreto assessoriale n. 229 del 18 aprile 1998 è stata resa esecutiva la convenzione regolante la concessione per l'esecuzione dei lavori in parola;

Atteso che il consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo Flumendosa in data 12 gennaio 1999 ha adottato il progetto esecutivo dell'opera «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi», redatto dall'ATI SAFAB-GECOPRE-CAP, risultata aggiudicataria, con un ribasso sulla base d'asta pari al 24,75% con il seguente quadro economico:

	Lire	Lire
A) *Lavori principali netti:*		
A1) Importo a corpo a base d'asta	82.000.055.324	
A2) A dedurre ribasso d'asta del 24,75%	20.295.013.692	
Restano . . .	61.705.041.632	61.705.041.632
B) *Somme a disposizione:*		
B1) Centrali idroelettriche	2.600.000.000	
B2) Impianti telecomando e telecontrollo	600.000.000	
B3) Spese autorizzazioni attraversamenti e simili	70.000.000	
B4) Spostam. linee elettriche, telefoniche e simili	50.000.000	
B5) Allacci elettrici acquisto energia Enel	60.000.000	

	Lire	Lire
B6) Allacci elettrici energia da centrali di prog.	500.000.000	
B7) Allacci telefonici ponti radio per telecontrollo	200.000.000	
B8) Scavi archeologici	300.000.000	
B9) Lavori ed acquisti non in appalto	400.000.000	
Sommano B) . . .	4.780.000.000	4.780.000.000
C) *Espropri:*		
1) Espropriazioni e asservimenti	1.510.000.000	
2) Oneri accessori alle espropriazioni	190.000.000	
Sommano C) . . .	1.700.000.000	1.700.000.000
D) *Spese generali* compreso fondo di incentivazione di cui all'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni		7.698.892.822
E) *I.V.A.*		7.418.393.445
F) *Imprevisti*		4.697.672.101
Importo complessivo . . .		88.000.000.000

Atteso che l'Ente autonomo Flumendosa ha trasmesso il progetto esecutivo all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 26 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che sul progetto «esecutivo» predetto il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 559, reso nell'adunanza del 20 gennaio 1999, ha espresso parere favorevole;

Vista la nota n. 1576 in data 5 febbraio 1999, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi, unitamente al citato voto favorevole del comitato tecnico amministrativo regionale;

Atteso con la sopracitata ordinanza n. 77 del 23 giugno 1997 il commissario governativo ha altresì provveduto alla formale richiesta di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per un importo complessivo di L. 110.000.000.000;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici con decreto assessoriale n. 918 del 13 novembre 1998, a seguito dei ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione ha rideterminato l'importo dell'intervento in complessive L. 88.000.000.000;

Atteso pertanto che occorre procedere a rideterminare in L. 88.000.000.000 l'importo della richiesta di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 3 dell'ordinanza suddetta n. 77/97;

Atteso pertanto che deve provvedersi all'approvazione del progetto dell'opera sopra citata;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere espresso dal comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» dell'importo complessivo di L. 88.000.000.000 così articolato:

	Lire	Lire
A) *Lavori principali netti:*		
A1) Importo a corpo a base d'asta	82.000.055.324	
A2) A dedurre ribasso d'asta del 24,75%	20.295.013.692	
Restano . . .	61.705.041.632	61.705.041.632
B) *Somme a disposizione:*		
B1) Centrali idroelettriche	2.600.000.000	
B2) Impianti telecomando e telecontrollo	600.000.000	
B3) Spese autorizzazioni attraversamenti e simili	70.000.000	
B4) Spostam. linee elettriche, telefoniche e simili	50.000.000	
B5) Allacci elettrici acquisto energia Enel	60.000.000	
B6) Allacci elettrici energia da centrali di prog.	500.000.000	
B7) Allacci telefonici ponti radio per telecontrollo	200.000.000	
B8) Scavi archeologici	300.000.000	
B9) Lavori ed acquisti non in appalto	400.000.000	
Sommano B) . . .	4.780.000.000	4.780.000.000
C) *Espropri:*		
1) Espropriazioni e asservimenti .	1.510.000.000	
2) Oneri accessori alle espropriazioni	190.000.000	
Sommano C) . . .	1.700.000.000	1.700.000.000
D) *Spese generali* compreso fondo di incentivazione di cui all'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni		7.698.892.822
E) *I.V.A.*		7.418.393.445
F) *Imprevisti*		4.697.672.101
Importo complessivo . . .		88.000.000.000

2. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, dei lavori per la realizzazione dell'intervento approvato con la presente ordinanza.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio	entro mesi	3
espropriazioni: compimento .	entro mesi	36
lavori: inizio	entro mesi	3
lavori: compimento	entro mesi	36

4. Essendo l'intervento, ricompreso nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, lo stesso, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, è di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'Ente autonomo del Flumendosa, dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, 3° e 4° comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Rideterminazione importo mutuo Cassa depositi e prestiti

La richiesta di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 77 del 23 giugno 1998, è riderminata in L. 88.000.000.000.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano tutte le prescrizioni già contenute nella sopracitata ordinanza n. 77 del 23 giugno 1997.

Cagliari, 8 febbraio 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A1240

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 5 maggio 1998 e 16 ottobre 1998, contenenti la proposta relativa alla istituzione del diploma universitario di «Operatore culturale per il turismo»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 28 ottobre 1998 e del senato accademico del 12 novembre 1998, con le quali è stata approvata la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del suddetto corso di diploma universitario;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna in data 26 gennaio 1999;

Visto Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998, che, all'art. 2, comma 4, prevede la possibilità, per le università, di istituire autonomamente nuove facoltà e corsi, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario;

Vista la nota d'indirizzo del 16 giugno 1998 inviata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contenente informazioni sintetiche finalizzate al completamento dell'autonomia delle università, nonché indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

All'elenco dei diplomi universitari istituiti presso l'Università degli studi di Cagliari, di cui all'art. 551, è aggiunto quello per «Operatore culturale per il turismo» afferente alla facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

Dopo l'art. 626, relativo al diploma universitario in ingegneria meccanica, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al diploma universitario di «Operatore culturale per il turismo», di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Operatore culturale per il turismo

Art. 627. — È istituito presso la facoltà di lettere e filosofia di Cagliari il diploma universitario in «Operatore culturale per il turismo».

Art. 628. — Il corso si propone di formare una figura culturale professionalmente indirizzata allo sviluppo del settore turistico, in grado di favorire e coordinare la fruizione del patrimonio culturale territoriale.

Art. 629. — Il corso è triennale e prevede due anni propedeutici e un terzo anno di indirizzo.

Gli indirizzi sono due:

1) Programmatore di percorsi turistico-culturali;

2) Divulgatore del patrimonio culturale e guida turistica.

Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro, e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 630. — Per conseguire il diploma in «Operatore culturale per il turismo» lo studente dovrà superare *n* prove di valutazione equivalenti a 34 semestralità, di cui:

18 unità didattiche semestrali fondamentali comuni indicate dal «Manifesto annuale degli studi»;

10 unità didattiche, di cui almeno 5 semestrali, a scelta fra quelle caratterizzanti l'indirizzo prescelto;

n unità didattiche modulari, equivalenti a 6 semestralità, scelte fra quelle disponibili nel «Manifesto annuale degli studi».

Art. 631. — Il corso adotta i «crediti didattici» secondo il sistema ECTS (European Credit Transfer System). Tali crediti sono acquisiti dallo studente attraverso la frequenza di insegnamenti semestrali, comprensivi di moduli di durata ridotta, insieme ad altre attività ad essi collegate (partecipazione a convegni, seminari, stages, ecc.), al superamento degli esami di ogni corso.

Ogni corso di durata semestrale ha un monte-ore di lezioni prefissato; lo studente deve frequentare una percentuale di queste ore, variabile secondo un criterio inversamente proporzionale al numero delle ore di cui si compone il corso:

insegnamento semestrale: 30 ore di lezione, freq. min. 70%, 4,5 crediti;

1 modulo: 15 ore di lezione, freq. min. 80%, 2,2 crediti;

1 modulo: 10 ore di lezione, freq. min. 90%, 1,5 crediti.

I crediti si intendono maturati quando lo studente abbia frequentato la percentuale di ore richiesta e abbia superato la relativa prova d'esame.

Lo studente dovrà cumulare nei tre anni di corso un totale di 180 crediti in via provvisoria così ripartiti, in attesa degli orientamenti che il consiglio di facoltà di lettere e filosofia adotterà in materia:

I Anno	crediti per la frequenza agli insegnamenti	54,0
	crediti per la partecipazione a convegni, seminari, stages, ecc.	5,0
	TOTALE . . .	59,0
II Anno	crediti per la frequenza agli insegnamenti	49,5
	crediti per la partecipazione a convegni, seminari, stages, ecc.	5,0
	prova di idoneità di informatica	5,0
	TOTALE . . .	59,5
III Anno	crediti per la frequenza agli insegnamenti	49,5
	crediti per la partecipazione a convegni, seminari, stages, ecc.	5,0
	prova di idoneità relativa ad una seconda lingua straniera	7,0
	TOTALE . . .	61,5
	TOTALE COMPLESSIVO DEI CREDITI . . .	180,0

Art. 632. — Gli insegnamenti del corso di diploma universitario sono quelli compresi nei settori elencati nel successivo art. 633, nonché insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi fino ad un massimo di quattro semestralità, e vengono indicati annualmente attraverso il manifesto degli studi.

Art. 633. — Ogni area disciplinare proporrà al consiglio del diploma universitario gli insegnamenti corrispondenti al seguente numero di semestralità:

area archeologica	5
area demoetnoantropologica	5
area geografica	5
area giuridica	1
area linguistica e della comunicazione	4
area sociologica	2
area storica	5
area storico-artistica	5
area dello spettacolo	2
	34

da scegliere all'interno dei seguenti settori disciplinari:

Area archeologica	L01A	Preistoria e protostoria
	L03A	Etruscologia
	L03B	Archeologia classica
	L03C	Archeologia cristiana
	L03D	Archeologia medievale
	L05E	Archeologia fenicio - punica

Area demoetno-antropologica	M05X	Discipline demoetnoantropologiche
Area geografica	M06A	Geografia
	M06B	Geografia economico - politica
	D02A	Geografia fisica
Area giuridica	N01X	Diritto privato
	N09X	Istituzioni di diritto pubblico
Area linguistica e della Comunicazione	L10D	Linguistica romanza
	L11A	Linguistica italiana
	L12A	Letteratura italiana
	L16B	Linguistica francese
	L17C	Linguistica spagnola
	L18C	Linguistica inglese
	L19B	Linguistica tedesca
Area sociologica	Q05A	Sociologia generale
	Q05B	Sociologia dei complessi culturali e comunicativi
	Q05C	Sociologia dei processi economici e del lavoro
	Q05D	Sociologia dell'ambiente e del territorio
Area storica	L02A	Storia greca
	L02B	Storia romana
	L02C	Numismatica
	M01X	Storia medievale
	M02A	Storia moderna
	M04X	Storia contemporanea
	M08E	Storia della scienza
	Ml2B	Paleografia
	Q01C	Storia delle istituzioni politiche
Area storico - artistica	L25A	Storia dell'arte medievale
	L25B	Storia dell'arte moderna
	L25C	Storia dell'arte contemporanea
	M07D	Estetica
Area dello spettacolo	L26A	Discipline dello spettacolo
	L26B	Cinema e fotografia
	L27C	Etnomusicologia

Art. 634. — Lo studente, per l'elaborazione del proprio piano di studi, dovrà rispettare le indicazioni contenute nel presente articolo e quelle contenute nel «Manifesto annuale degli studi»:

I anno: 12 semestralità, di cui 9 corrispondenti ad unità didattiche semestrali, da scegliere fra i seguenti settori disciplinari:

1 esame del settore disciplinare L01A;

1 esame del settore disciplinare L02A;

1 esame del settore disciplinare L02B;

1 esame del settore disciplinare L03B;

1 esame del settore disciplinare D02A;

1 esame del settore disciplinare L11A;

1 esame del settore disciplinare L18C;

1 esame del settore disciplinare L16B;

1 esame del settore disciplinare L17C;

1 esame del settore disciplinare L19B;

1 esame del settore disciplinare L12A;

1 esame del settore disciplinare L25A;

1 esame del settore disciplinare M01X;

1 esame del settore disciplinare M05X;

1 esame del settore disciplinare M06A.

Le rimanenti unità didattiche (semestrali o modulari) saranno scelte dallo studente fra quelle elencate di seguito:

1 esame del settore disciplinare L02C;

1 esame del settore disciplinare L03A;

1 esame del settore disciplinare L03C;

1 esame del settore disciplinare L03D;

1 esame del settore disciplinare L26A;

1 esame del settore disciplinare L26B;

1 esame del settore disciplinare L27C;

1 esame del settore disciplinare M12B;

1 esame del settore disciplinare M02A;

1 esame del settore disciplinare M05X;

1 esame del settore disciplinare M05X;

1 esame del settore disciplinare M05X;

1 esame del settore disciplinare M06A;

1 esame del settore disciplinare M06B;

1 esame del settore disciplinare Q05B;

1 esame del settore disciplinare Q05C;

1 esame del settore disciplinare Q05D;

1 esame del settore disciplinare Q01C;

1 esame del settore disciplinare M07D;

1 esame del settore disciplinare M08E.

Le unità didattiche del I anno saranno pari a 54 crediti.

II anno: 11 semestralità, di cui 9 corrispondenti ad unità didattiche semestrali, da scegliere fra i seguenti settori disciplinari:

1 esame del settore disciplinare L05E;

1 esame del settore disciplinare L25B;

1 esame del settore disciplinare L25C;

1 esame del settore disciplinare M02A;

1 esame del settore disciplinare M04X;

1 esame del settore disciplinare M06A;

1 esame del settore disciplinare M06B;

1 esame del settore disciplinare N01X;

1 esame del settore disciplinare N09X;

1 esame del settore disciplinare L26A;

1 esame del settore disciplinare Q05A;

1 esame del settore disciplinare L10D;

1 esame del settore disciplinare M05X.

Le rimanenti unità didattiche (semestrali o modulari) saranno scelte dallo studente fra quelle elencate per il primo anno.

1 prova di idoneità informatica.

Le unità didattiche del I anno saranno pari a 49,5 crediti e la prova di idoneità informatica sarà pari a 5 crediti.

III anno: 11 semestralità, di cui 5 obbligatoriamente semestrali e 6 semestrali (o l'equivalente modulare nel caso in cui non siano state sostenute nei due anni precedenti) a scelta fra i settori indicati al I e al II anno.

1 prova di idoneità relativa ad una seconda lingua straniera.

Le unità didattiche del III anno saranno pari a 49,5 crediti e la prova di idoneità relativa alla seconda lingua sarà pari a 7 crediti.

Art. 635. — Lo studente, acquisito almeno l'80% dei crediti relativo al biennio propedeutico, indicherà l'indirizzo prescelto. Il piano di studi, presentato dallo studente entro il II anno, dovrà essere approvato dal Consiglio di corso del diploma universitario.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 3 febbraio 1999

Il rettore: MISTRETTA

99A1241

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 16 febbraio 1999, n. **900078.**

Agevolazioni in forma automatica - Art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 convertito nella legge n. 341/1995 e successivi adeguamenti di cui all'art. 8 della legge n. 266/1997. Fissazione di nuovo termine per la comunicazione dell'avvenuta rinuncia irrevocabile alla prosecuzione delle istanze di agevolazione incompatibili.

Alle imprese interessate

All'ABI

All'Assireme

All'Ass.I.Lea.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Al gestore concessionario

La circolare ministeriale prot. n. 900355 del 16 ottobre 1998, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 184 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1998, ha fornito istruzioni relativamente all'attuazione delle «agevolazioni in forma automatica», previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e, successivamente, modificate dall'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Il punto 2.16 della predetta circolare prevede che gli investimenti beneficiari degli «incentivi automatici» non possono essere oggetto di nessuna altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da enti o istituzioni pubbliche.

Stante fermo il principio di carattere generale di cui sopra, l'amministrazione, in sede di predisposizione dell'attuazione della norma, ha ritenuto di poter consentire alle imprese aventi altre domande non ancora definite a valere su altre norme agevolative, la possibilità di presentare, per i medesimi beni, la dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse ai sensi della legge n. 341/1995. Con detta dichiarazione-domanda è stato fissato l'obbligo di elencare le situazioni di potenziale incompatibilità, impegnando l'impresa a comunicare al gestore concessionario, entro trenta giorni dalla notifica della prenotazione, ovvero di un qualsiasi altro atto concessivo, comunque prima della domanda di fruizione, a pena di decadenza, l'avvenuta rinuncia irrevocabile alla prosecuzione delle istanze divenute incompatibili.

Negli ultimi giorni, il gestore concessionario degli «incentivi automatici» sta provvedendo a notificare la prenotazione delle risorse ai sensi della richiamata legge n. 341/1995 alle imprese che hanno presentato dichiarazione-domanda in data 30 novembre 1998, rammentando nuovamente nella comunicazione il predetto obbligo di opzione.

Al fine di consentire alle imprese di esercitare la propria opzione in un quadro informativo completo circa gli esiti delle istanze avanzate a questa amministrazione, nelle more della pubblicazione della graduatoria di accoglimento delle domande di agevolazione di cui al 4º bando della legge n. 488/1992, non essendo ancora

definita la registrazione da parte della Corte dei conti della delibera CIPE 22 gennaio 1999, si ravvisa la necessità dello slittamento del termine perentorio per l'opzione.

Pertanto, per le sole dichiarazioni-domanda presentate il 30 novembre 1998, per le quali siano state correttamente fornite le indicazioni circa la sussistenza di altre domande di agevolazione non definite per i medesimi beni, si ritiene di dover modificare il termine perentorio dei trenta giorni previsto dal predetto punto 2.16 della circolare ministeriale n. 900355 del 16 ottobre 1998, fissandolo inderogabilmente alla data del 31 marzo 1999, salvo il caso in cui, a tale data, non siano ancora decorsi tutti i trenta giorni previsti dalla citata circolare. In tale ultima evenienza, rimane confermato il termine comunque previsto dalla circolare medesima.

Il Ministro: BERSANI

99A1262

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 8 febbraio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Piria, console generale onorario della Repubblica di Ungheria a Perugia.

In data 5 febbraio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Attia A. Shallouf, console generale della Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista a Milano.

99A1263

Entrata in vigore della convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, firmata a Bruxelles il 24 luglio 1996.

A seguito dell'emanazione della legge 30 maggio 1998, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1998, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, firmata a Bruxelles il 24 luglio 1996, in data 23 settembre 1998.

La convenzione ed il protocollo addizionale sono entrati in vigore per il nostro Paese il 23 ottobre 1998.

99A1236

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze, in Firenze

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1999 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'Associazione nazionale delle pubbliche assistenze (ANPAS), con sede in Firenze, deliberate dal congresso nazionale del 20 aprile 1997 di cui al verbale redatto in pari data, con numero di repertorio 19685/3313, dal notaio dott. Pierluigi Ambrosone.

99A1237

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 febbraio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1163
Yen giapponese	133,97
Dracma greca	322,10
Corona danese	7,4346
Corona svedese	8,9110
Sterlina	0,68380
Corona norvegese	8,7075
Corona ceca	37,773
Lira cipriota	0,58048
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,88
Zloty polacco	4,2589
Tallero sloveno	189,7336
Franco svizzero	1,5982
Dollaro canadese	1,6616
Dollaro australiano	1,7502
Dollaro neozelandese	2,0562
Rand sudafricano	6,9601

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1312

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Sostituzione di un membro della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici

Con decreto ministeriale n. 101032 del 9 dicembre 1998, registrato al n. 71 dei visti semplici dell'Ufficio centrale del bilancio - Div. I B, il 15 gennaio 1999, il dott. Giulio Carlucci, presidente di sezione della suprema Corte di cassazione, è stato nominato, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, membro della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per il quadriennio 1997-2001, in sostituzione del dott. Manfredo Grossi, dimissionario.

99A1238

Cancellazione dell'associazione «Agricola Sud», in Rosarno, dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con decreto del Ministero per le politiche agricole n. 9990123 del 1º febbraio 1999, l'associazione produttori agrumicoli «Agricola Sud», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), via d'Annunzio n. 3, è stata cancellata dal n. 111 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

99A1264

Cancellazione dell'associazione «Amusa», in Caulonia Marina, dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con decreto ministeriale del 1º febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari «Amusa», con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria), contrada Marano, è stata cancellata dal n. 151 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

99A1265

Cancellazione dell'associazione «Apozagara», in Siracusa, dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con decreto ministeriale del 1º febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli, Apozagara, con sede in via Necropoli del Fusco, 7, Siracusa, è stata cancellata dal n. 128 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

99A1266

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 4 3 0 9 9 *

L. 1.500